



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

Art. 10 (Accordo)

Assicurazione volontaria

(1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli stati. (2) L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, e' ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Versione in vigore dal 21 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 29
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-29-2025/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it